

VIDEOLAVORO DEL 14 febbraio 2019

*La Certificazione Unica 2019:
novità e aspetti operativi*

A cura di Bruno Bravi





La Certificazione Unica 2019

Redditi 2018

A cura di Bruno Bravi e Francesca Bravi

Termini di consegna

Per il periodo d'imposta 2018 il sostituto d'imposta deve:

1. trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate, **entro il 7 marzo 2019**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ed ai redditi diversi;
2. Consegnare, in duplice copia, ai percipienti **entro il 1° aprile 2019 (il 31/03/2019 cade di domenica)** le certificazioni stesse.

NB: il termine di invio si sposta al 31 ottobre 2019 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione pre-compilata.

La composizione della certificazione unica da inviare all'Agenzia delle Entrate

Come per lo scorso anno, il file telematico da inviare all'A.E. sarà composto da:

- Frontespizio, contenente le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati del rappresentante firmatario, alla firma della comunicazione stessa, nonché all'impegno alla trasmissione telematica;
- Quadro CT, relativo alla comunicazione dei dati per la ricezione in via telematica dei mod. 730/4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2019, contenente i dati fiscali, previdenziali ed assicurativi (Inail) relativi alle certificazioni di lavoro dipendente e/o assimilato, all'assistenza fiscale, nonché alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo e/o provvigioni e/o redditi diversi.

Le certificazioni inviate all'A.E. hanno **valenza dichiarativa**.

Suddivisione flusso telematico

Qualora risulti più agevole, è possibile suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio e l'eventuale quadro CT, le certificazioni dei dati di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dei dati di lavoro autonomo e provvigioni.

Le istruzioni precisano che è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.

Soggetti obbligati

- Sono obbligati alla trasmissione telematica delle C.U. i soggetti già vincolati alla presentazione del mod. 770 semplificato.
- La C.U. è il modello di certificazione per i redditi delle seguenti tipologie:
 - lavoro dipendente, equiparato ed assimilato;
 - lavoro autonomo, provvigioni ed alcuni redditi diversi, nonché le somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi ed indennità di esproprio.

Non vanno indicati i redditi di natura finanziaria e gli utili: per tali redditi il sostituto deve continuare a produrre la specifica certificazione

Eventuali regimi fiscali agevolati per i soggetti di cui sopra non fanno venire meno l'obbligo di compilazione della C.U.

Criteri di compilazione della CU

Per i redditi di **lavoro dipendente o assimilato**, per i quali la normativa fiscale dispone in capo al sostituto l'obbligo di effettuare il conguaglio, deve essere redatta **una sola certificazione**.

Il sostituto, nel caso di corresponsione nel medesimo periodo d'imposta di più redditi di tale tipo allo stesso percipiente, deve effettuare un conguaglio progressivo di tali redditi o, comunque, definitivo a fine anno.

Ne consegue che, in tale ipotesi, **tutti i redditi erogati nell'anno**, anche quando riferiti ad una pluralità di rapporti successivi, devono essere oggetto di un unico e complessivo conguaglio fiscale e, come diretta conseguenza, essere riportati in **un'unica C.U.**

Criteri di compilazione della CU

Mentre i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione ordinaria devono essere totalizzati nella prima parte della sezione dedicata ai dati fiscali, **i dati relativi alle eventuali indennità di fine rapporto corrisposte non devono essere sommate se riferite a differenti rapporti.**

Se nel medesimo anno d'imposta sono stati erogati al dipendente due Tfr, il sostituto d'imposta deve compilare un'unica certificazione costituita da due moduli riferiti ai redditi di lavoro dipendente, al fine di evidenziare nell'apposita sezione (punti da 801 a 920) l'assoggettamento fiscale operato nei confronti di ciascuno di essi.



Composizione della CU lavoro dipendente

In tal caso, la C.U. sarà una sola e sarà così articolata:

- un unico modulo riferito ai dati anagrafici del percipiente;
- un modulo riferito ai redditi di lavoro dipendente, contenente i dati fiscali relativi ai redditi soggetti a tassazione ordinaria (risultanti dal conguaglio progressivo), i dati relativi ad uno dei due Tfr corrisposti, nonché i dati previdenziali ed assicurativi;
- un ulteriore modulo riferito ai redditi di lavoro dipendente contenente esclusivamente i dati del secondo Tfr corrisposto nell'anno.

Composizione della CU lavoro autonomo

Sono confermate le istruzioni dell'anno scorso per la sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Con riferimento ai redditi di lavoro autonomo – provvigioni – redditi diversi, il sostituto gode di una maggiore libertà nella redazione della certificazione.

A fronte di una pluralità di compensi corrisposti, infatti, il sostituto ha facoltà di indicare i dati secondo una delle seguenti indicazioni fra loro alternative:

- totalizzare i vari importi e compilare un'unica certificazione (sempre che i compensi siano riferiti alla stessa causale);
- compilare tante certificazioni quanti sono i compensi corrisposti nell'anno, numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

Annullamento

Per **annullare** una C.U. in precedenza trasmessa dal sostituto e già acquisita dall'A.E., il sostituto deve inviare una nuova certificazione che riporti i **solì dati anagrafici del contribuente**.

Per consentire all'Agenzia di identificare univocamente la certificazione da annullare, il sostituto deve indicare anche il protocollo che il servizio telematico dell'Agenzia ha, in sede di acquisizione, attribuito a tale specifica C.U.

Sostituzione

Per **sostituire** una C.U., il sostituto d'imposta deve barrare la casella *Sostituzione* collocata nel frontespizio e compilare una nuova certificazione comprensiva di tutti i dati, sia anagrafici che fiscali, sia modificati che non. La sostituzione della certificazione deve, infatti, essere integrale.

Anche in tale ipotesi, per consentire all'Agenzia di identificare univocamente la certificazione da sostituire, il sostituto deve indicare il protocollo telematico che il servizio dell'Agenzia, in sede di acquisizione, aveva attribuito a tale C.U.

Annullamento/Sostituzione

Alternativi



TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Sostituzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali
DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale <input type="text"/>					
Cognome o Denominazione	Nome					
Telefono o fax prefisso numero	Indirizzo di posta elettronica					

Eventi eccezionali: cosa cambia nella CU/2019

E' confermato il codice 1 per i soggetti vittime delle richieste estorsive.

Viene eliminato il codice 3 soggetti aventi domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa.

Viene modificato il codice (**valore 5 anziché 8**) per identificare i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Sanzioni

A presidiare l'obiettivo di corretta e tempestiva trasmissione telematica dei dati delle C.U., il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa pari a € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva od errata (max € 50.000,00 per sostituto).

Se il sostituto d'imposta si accorge che nella C.U. inviata sono contenuti errori e ne dispone rapidamente la correzione, tramite una certificazione sostitutiva corretta, può fruire di una disciplina speciale, di vantaggio, modulata sulla base di soglie temporali:

- se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro il 12 marzo (ritardo 5 gg.), non vengono applicate sanzioni;
- se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro il 6 maggio (ritardo 60 gg.), la sanzione è pari a € 33,33 e sconta il tetto massimo di 20.000,00 €.

Comunque...

Nel caso in cui il sostituto rilasci una C.U. diversa da quella inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, deve comunicare al percipiente (nelle annotazioni, cod. **CF**) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata Mod.730 fornita dall'A.E., dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall'ultima certificazione rilasciata dal sostituto.

Frontespizio

Il frontespizio è un elemento del flusso telematico ed ha la finalità di introdurre la comunicazione dei dati da parte del sostituto d'imposta.

In particolare, ha lo scopo di evidenziare il tipo di comunicazione che ha luogo, le generalità del sostituto d'imposta e dell'intermediario che procede alla trasmissione dei dati, nonché il numero complessivo delle certificazioni annesse.

Frontespizio CU 2019

**DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
COMUNICAZIONE**

Codice fiscale	Codice carica	Codice fiscale società o ente dichiarante
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome	Nome	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

**FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE**

Numero certificazioni	Quadro CT	FIRMA
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Quadro CT

Il quadro CT contiene le informazioni utili alla ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Il quadro si compone di tre sezioni:

- quella destinata ai dati del sostituto d'imposta;
- la **sezione A** con cui richiedere che l'invio dei mod. 730-4 avvenga presso il sostituto stesso;
- la **sezione B**, alternativa alla precedente, per richiedere che l'invio dei dati avvenga presso l'intermediario.

In caso di necessità di variare dati già inviati è necessario utilizzare il CSO e non il CT

QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
	Numero di cellulare <input style="width: 150px;" type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 300px;" type="text"/>
SEZIONE A	
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata
	UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE <input type="checkbox"/> UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL <input type="checkbox"/> Codice sede Entratel <input style="width: 100px;" type="text"/>
SEZIONE B	
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato
	Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario
	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato <input style="width: 150px;" type="text"/> Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato <input style="width: 300px;" type="text"/>
	Codice fiscale dell'intermediario incaricato <input style="width: 150px;" type="text"/> Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<small>1</small> <input style="width: 150px;" type="text"/> <small>2</small> <input style="width: 100px;" type="text"/>
	<small>3</small> <input style="width: 150px;" type="text"/> <small>4</small> <input style="width: 300px;" type="text"/>
alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.	
FIRMA DEL SOSTITUTO <input style="width: 200px; height: 30px;" type="text"/>	



Quadro CT

Nell'ambito del flusso telematico, la compilazione del quadro CT è eventuale ed è soggetta a rigidi controlli di corrispondenza.

La non corretta compilazione comporta lo scarto dell'intera fornitura disposta dal sostituto e, quindi, di tutte le C.U. in essa contenute.

Il quadro CT **non deve essere mai allegato** alle forniture dei sostituti:

- che in precedenza avevano già presentato una comunicazione CSO o il quadro CT con le certificazioni in uno degli anni precedenti;
- che contengono solo certificazioni di lavoro autonomo;
- nel caso di comunicazione di tipo *Annullamento* o *Sostituzione*.

E', invece, **obbligato alla sua compilazione** il sostituto d'imposta che:

- non abbia mai presentato una comunicazione CSO in passato o il quadro CT unitamente all'invio delle certificazioni 2015, 2016, 2017 o 2018, e che provvede alla trasmissione di almeno una C.U. contenente redditi di lavoro dipendente.

N.B.: Se il sostituto per il quale si verifica una condizione che rende obbligatorio l'invio, provvede all'invio delle C.U. dei dipendenti in più forniture, **deve replicare la trasmissione del quadro CT in ciascun flusso**

Certificazione unica 2019 – Domicilio fiscale

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
20	21	22	23

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2019

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
24	25	26	27

La compilazione del **domicilio fiscale** all'1/1/2019 va effettuata solo se:

- E' trasferita la residenza in altro comune;
- Trasferimento in un comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere. Non deve essere compilato il punto «Fusione comuni»

La compilazione del domicilio fiscale all'1/1/2019 non va effettuata se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione di comuni preesistenti.

Certificazione unica 2019 – Domicilio fiscale

Il domicilio fiscale al 1/1/2019 deve essere compilato se trattasi di trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso comune risultante dalla fusione di altri comuni, **che ha deliberato aliquote differenziate.**

Codice identificativo del municipio nel quale si risiedeva al 1/1/2018.

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
20	21	22	23

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2019			
Comune	Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni
24	25	26	27

Codice identificativo del municipio nel quale si risiedeva al 1/1/2019.

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D'IMPOSTA

Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2			Nome 3	
Comune 4			Prov. 5	Cap. 6	Indirizzo 7	
Telefono, fax 8 prefisso numero		Indirizzo di posta elettronica 9			Codice attività 10	Codice sede 11

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale 1		Cognome o Denominazione 2			Nome 3			
Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6		Provincia di nascita (sigla) 7	Category particolari 8	Eventi eccezionali 9	Casi di esclusione dalla precompilata 10

Punto 8: indicare i codici Tabella D (refuso Tab. F)

Punto 10: indicare Cod. 1 o 2

Il punto 10 deve essere compilato riportando uno dei seguenti codici:

- 1 - nel caso siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all'art. 50 comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis);
- 2 - nel caso siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali e/o dati relativi al TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggetta a tassazione separata e/o il quadro relativo alle annotazioni.

Novità 2019, punti 1, 2 e 4

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati
	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO	

Con riferimento alle tipologie reddituali di cui ai punti 1, 2 e 4, le istruzioni quest'anno precisano che nel campo 479 (erogazioni in natura – campo nuovo) deve essere indicato il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare.

Se l'importo complessivo di dette erogazioni è superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 concorre interamente a formare il reddito.

Redditi di lavoro dipendente

Il sostituto d'imposta deve elaborare, per ciascun dipendente, un'unica certificazione. Tale principio si basa sull'obbligo, in capo al sostituto d'imposta, di operare il conguaglio complessivo dei redditi di lavoro dipendente e/o assimilato erogati in un periodo d'imposta al medesimo sostituto.

Ferma restando l'unicità della certificazione, se i campi presenti nel modello non fossero sufficienti ad illustrare quanto avvenuto nell'anno (ad es. numerosi familiari a carico), il sostituto deve compilare più moduli.

Redditi di lavoro dipendente

Novità APE al punto 21 (ritenute IRPEF)

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione			Altri redditi assimilati								
	1	2	3			4								
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO										
		Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio			Data di cessazione			In forza al 31/12	Periodi particolari			
	5	6	7	8	giorno	mese	anno	9	giorno	mese	anno	10	11	
RITENUTE	Ritenute Irpef		21	22	Addizionale regionale all'Irpef		Addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018		Addizionale regionale 2018 rapporti cessati					
	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF													
	Saldo 2017		Acconto 2018		Saldo 2018		Rapporti cessati 2018		Acconto 2019					
	25		26		27		28		29					
	Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Addizionale regionale sospesa per trattenute 2018									
	30		31		32									
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA														
Acconto 2018		Saldo 2018		su trattenute 2018 a saldo				su trattenute 2018 in acconto						
33		34		35				36						

Da quest'anno (2019, reddito 2018) le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto del credito riconosciuto a fronte degli interessi e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza relativi all'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Redditi esenti

Nell'ipotesi di redditi totalmente esenti da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con il quale vige una convenzione per evitare la doppia imposizione, va rilasciata la C.U. per indicare l'importo di tali redditi nel punto 469, riportando inoltre il cod. "3" nel punto 468.

Nel caso di redditi solo parzialmente esenti da imposizione in Italia, l'ammontare del reddito escluso dalla tassazione deve essere indicato nel punto 469, riportando nuovamente il cod. "3" nel punto 468.

REDDITI ESENTI			
codice	ammontare	codice	ammontare
466	467	468	469

Assistenza fiscale

La sezione dell'assistenza fiscale deve essere compilata con il dato di sintesi delle operazioni di conguaglio effettuate, riportando anche eventuali somme che non è stato possibile trattenere (per incapienza della retribuzione) o rimborsare (per incapienza del monte ritenute a disposizione del sostituto d'imposta).

In caso di **conguagli Mod. 730-4 non effettuati o, comunque, non completati**, deve esserne **indicato il motivo, apponendo l'apposito codice nel campo 51** (*ved slide successiva*).

Le istruzioni, riguardo la compilazione della sezione, sono molto chiare, e contengono anche alcuni esempi di compilazione. Vengono trattate separatamente le regole da seguire in caso di ricevimento del solo 730-4 ordinario, ovvero nel caso in cui dopo il 730-4 siano stati ricevuti anche un 730-4 integrativo od un rettificativo.

Motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato

Il **punto 51** deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:

- A – cessazione del rapporto di lavoro;
- B – aspettativa senza retribuzione;
- C – decesso;
- D – retribuzione insufficiente;
- E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
- F – passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro.

Assistenza fiscale Mod. 730/2018

La regola generale che emerge dalle istruzioni è che le operazioni di conguaglio devono essere rappresentate nei punti *Trattenuto* e *Rimborsato a sintesi*, prendendo a riferimento gli importi che, in pratica, al termine delle operazioni di conguaglio, sono rimasti nella disponibilità del contribuente (importo rimborsato) o sono stati da lui versati (importo trattenuto).

In chiusura della sezione dedicata all'assistenza fiscale prestata a favore del contribuente è prevista la sotto-sezione relativa agli importi trattenuti a titolo di interesse, suddivisi tra interessi per rateazione ed interessi per incapienza e/o per rettifica della dichiarazione.

Se il sostituto non ha potuto trattenere in tutto o in parte i tributi a saldo per il 2017, ne deve dare informazione nella sezione *Annotazioni* con codice GL.

Assistenza fiscale Mod.730/2018

ASSISTENZA FISCALE
730/2018
DICHIARANTE

Esito 51	Assistenza fiscale diretta 52	Vedere istruzioni 53	Presenza 730/4 integrativo 54	Presenza 730/4 rettificativo 55
Trattenuto		Rimborsato	non trattenuto	non rimborsato
61	62	63	64	

In caso di presenza di 730/4 integrativo o rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale, riportare nel punto 54 o 55 lo stesso codice presente nel modello 730/4 che identifica il motivo dell'integrazione o rettifica effettuata (codice 1, 2 o 3)

127	128	131	132	133
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	Richiesta di minor acconto	Acconti Irpef sospesi	Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	Acconti cedolare secca sospesi

INTERESSI PER RATEAZIONE		
Erario	Regione	Comune
141	142	143
INTERESSI PER INCAPENZA/RETTIFICA		
Erario	Regione	Comune
151	152	153


Indicaz. in forma aggregata per Ente destinatario

ASSISTENZA FISCALE SOSPESA

161	162	163	164
Saldo Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Saldo addizionale comunale all'Irpef	Acconto tassazione separata
166	167		
Cedolare secca su locazioni	Contributo di solidarietà		

Certificazione Unica 2019 - Assistenza fiscale


ASSISTENZA FISCALE SOSPESA	Saldo Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Saldo addizionale comunale all'Irpef	Acconto tassazione separata	Imposta sostitutiva
	161	162	163	164	165
	Cedolare secca su locazioni	Contributo di solidarietà			
	166	167			



Nei punti da 161 a 167 devono essere indicati gli importi dei debiti del saldo Irpef, dell'addizionale regionale, del saldo dell'addizionale comunale, dell'acconto della tassazione separata, dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle locazioni, nonché del contributo di solidarietà relativi all'assistenza fiscale prestata, che non sono stati operati a seguito della sospensione avvenuta per eventi eccezionali. I medesimi importi dovranno essere riportati anche nelle annotazioni (cod. BR).

Certificazione Unica 2019 - Oneri detraibili

ONERI DETRAIBILI		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
		341	342	343	344	345	346
		347	348	349	350	351	352



Nei punti destinati all'indicazione dell'ammontare dell'onere, gli importi devono essere riportati **al netto della quota rimborsata** dal sostituto che rilascia la CU o rimborsata da altri sostituti nel caso in cui se ne sia tenuto conto in sede delle operazioni di conguaglio.

Oneri deducibili

Gli oneri deducibili (di cui all'art. 10 Tuir), riconosciuti dal datore devono essere certificati nell'apposita sezione.

Le informazioni devono essere indicate in forma analitica: oltre al **punto 431** riferito all'ammontare complessivo degli **oneri dedotti dal sostituto d'imposta**, è prevista una sottosezione, strutturata secondo lo schema codice – importo, in cui il sostituto d'imposta deve esplicitare ogni singolo onere dedotto ed il relativo importo. Gli oneri deducibili sono codificati nella **Tabella L** in appendice.

Nella sezione “Altri dati” si devono riportare anche, in chiaro, gli importi riferiti ai redditi che, per effetto di specifiche disposizioni, sono stati esentati in tutto o in parte da imposizione.

Oneri deducibili

Totale

Indicazione analitica (*al netto di quanto rimborsato dal sostituto*)

ONERI DEDUCIBILI

ONERI DEDUCIBILI							
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5							
Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
431		432	433	434	435	436	437
Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente		Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito	
438		439		440		441	
Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito		Codice fiscale degli enti o casse		Assicurazioni sanitarie			
442		443		444			

Detrazioni per famiglie numerose

Detrazioni per famiglie numerose 363	Credito riconosciuto per famiglie numerose 364	
	Credito non riconosciuto per famiglie numerose 365	Credito per famiglie numerose recuperato 366

Punto 363: l'importo che, in qualità di detrazione, ha trovato capienza nell'imposta lorda diminuita delle altre detrazioni;

Punto 364: ammontare del credito d'imposta riconosciuto dal sostituto d'imposta (al netto di quanto eventualmente recuperato);

Punto 365: ammontare del credito d'imposta non riconosciuto dal sostituto (nelle annotazioni [cod. BH] indicare che può utilizzarlo in dich. dei redditi);

Punto 366: ammontare del credito che, inizialmente riconosciuto, è poi stato recuperato in sede di conguaglio.

BONUS RENZI - Detrazioni e crediti

Nella parte finale della sezione *Detrazioni e crediti* sono contenute le informazioni riguardanti il “*Bonus Renzi*”.

Solo i primi tre punti **(391-393)** sono contenuti anche nella certificazione sintetica. Affinché il lavoratore possa trattare il bonus in dichiarazione dei redditi, l'informazione contenuta in tali punti deve essere considerata complessiva, tenendo conto anche dei dati riportati nelle C.U. rilasciate da altri sostituti che il lavoratore ha chiesto di considerare ai fini del conguaglio complessivo.

BONUS RENZI - Detrazioni e crediti CU 2019

DETRAZIONI
E CREDITI

Imposta lorda 361	Detrazioni per carichi di famiglia 362	Detrazioni per famiglie numerose 363	Credito riconosciuto per famiglie numerose 364
Credito non riconosciuto per famiglie numerose 365	Credito per famiglie numerose recuperato 366	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati 367	Totale detrazioni per oneri 368
Detrazioni per canoni di locazione 369	Credito riconosciuto per canoni di locazione 370	Credito non riconosciuto per canoni di locazione 371	Credito per canoni di locazione recuperato 372
Totale detrazioni 373	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero 374	Codice stato estero 375	Anno di percezione reddito estero 376
Reddito prodotto all'estero 377	Imposta estera definitiva 378		

CREDITO BONUS IRPEF

Codice Bonus 391	Bonus erogato 392	Bonus non erogato 393	Bonus recuperato 394	Codice Bonus 395	Bonus erogato 396
Bonus non erogato 397	Bonus recuperato 398			Codice fiscale sostituito 399	

BONUS RENZI - Detrazioni e crediti

Per la compilazione del **punto 391** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- **1.** se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef e lo ha erogato interamente o almeno in parte;
- **2.** se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus Irpef, ovvero lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato neanche in parte.

BONUS RENZI - Detrazioni e crediti

Il **punto 394** (bonus recuperato) è, invece, un'informazione aggiuntiva rispetto al dato complessivo evidenziato nei tre punti precedenti, e si riferisce al recupero disposto dal sostituto d'imposta dichiarante con riferimento a somme in precedenza erogate al contribuente, anche a cura di altro sostituto. Il punto **392** in questo caso è al netto di tale importo.

L'informazione non serve per controllare il percettore del beneficio, bensì per verificare la correttezza dell'operato del sostituto d'imposta: con tale dato, infatti, l'Agenzia delle Entrate controlla i versamenti disposti in F24.

BONUS RENZI - Detrazioni e crediti

I **punti da 395 a 399** sono, invece, un “di cui” rispetto alla complessiva informazione contenuta nei punti precedenti e sono riferiti all’operato del precedente sostituto considerato in sede di conguaglio complessivo.

Il punto **398** deve essere compilato nella sola ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus Irpef.

BONUS RENZI - Detrazioni e crediti

Esempio:

Un dipendente ha percepito un bonus di € 960. In sede di conguaglio, l'ultimo datore di lavoro ha considerato anche l'operato di un precedente datore di lavoro.

La situazione prima del conguaglio era la seguente:

- Bonus erogato dal precedente datore di lavoro = € 600*
- Bonus già erogato dall'attuale datore = €420*
- Importo spettante complessivamente = € 960.*

Con il cedolino del conguaglio, l'ultimo sostituto d'imposta ha trattenuto l'importo del bonus non spettante, in quanto erogato in eccesso, pari a € 60.

BONUS RENZI - Detrazioni e crediti CU 2019

DETRAZIONI
E CREDITI

361	Imposta lorda	362	Detrazioni per carichi di famiglia	363	Detrazioni per famiglie numerose	364	Credito riconosciuto per famiglie numerose
365	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	366	Credito per famiglie numerose recuperato	367	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	368	Totale detrazioni per oneri
369	Detrazioni per canoni di locazione	370	Credito riconosciuto per canoni di locazione	371	Credito non riconosciuto per canoni di locazione	372	Credito per canoni di locazione recuperato
373	Totale detrazioni	374	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	375	Codice stato estero	376	Anno di percezione reddito estero
377	Reddito prodotto all'estero	378	Imposta estera definitiva				
CREDITO BONUS IRPEF							
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato		
391 1	392 960,00	393	394 60,00	395 1	396 600,00		
Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice fiscale sostituto					
397	398	399	C.F. precedente sostituto				

SEZIONE DETRAZIONI

Due nuovi campi riguardanti il credito d'imposta APE

CREDITO D'IMPOSTA APE	
Utilizzato	Rimborsato
379	380

Sono stati inseriti (fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito d'imposta annuo).

Il credito è riconosciuto dall'INPS, che dovrà compilare detti nuovi campi, in particolare trattasi dei punti 379 e 380 nei quali occorrerà riportare rispettivamente l'ammontare del credito usufruito che ha trovato capienza nell'ammontare dell'imposta lorda al netto delle detrazioni e del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero eventualmente riconosciuto e l'ammontare del credito rimborsato dal sostituto in quanto eccedente l'imposta lorda.

Previdenza complementare

Previdenza complementare	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5	Data iscrizione al fondo
411	412	413	415 giorno mese anno



E' stato eliminato il campo 414 (dipendenti pubblici TFR destinato al fondo) che era abbinato al codice 4 da indicare nel campo 411 (previdenza complementare) che deve essere utilizzato qualora il sostituto versi contributi presso una forma di previdenza complementare o individuale (punto che deve essere compilato anche nella ipotesi in cui il sostituto abbia tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza).

Previdenza complementare

Se nella C.U. è certificato il versamento di contributi alla previdenza complementare, nella certificazione sintetica da consegnare al dipendente va riportata l'annotazione CC per avvisarlo che, ove ricevesse più certificazioni non conguagliate, deve verificare in sede di dichiarazione dei redditi che non siano stati superati i limiti di deducibilità (€ 5.164,57 per la generalità dei contribuenti oppure maggiore limite per i lavoratori di prima occupazione successiva all'1/1/2007).

Dato che il sostituto non è in grado di riconoscere a priori tali casi, si ritiene che debba essere sempre riportata l'annotazione di cui sopra in tutte le C.U. nelle quali è compilato il punto 412 (Contributo previdenza complementare dedotti dai redditi).

Previdenza complementare

PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Previdenza complementare 411	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno		
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE					
Versati nell'anno 416		Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 417	Importo totale 418	Differenziale 419	Anni residui 420	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO						
Versati 421		Dedotti 422	Non dedotti 423	Codice fiscale del familiare a carico 424		
IDENTIFICATIVO DEL FONDO						
Codice fiscale 425		Codice fiscale 426	Codice fiscale 427			

- Il punto 411 deve essere compilato qualora il sostituto ha versato contributi a una forma di previdenza complementare, ovvero ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente. I codici da indicare sono i seguenti:
 - cod. 1: se prevista la deducibilità entro un massimo di 5.164,57 Euro;
 - cod. 2: per i soggetti iscritti a forme pensionistiche per le quali è stato riconosciuto lo squilibrio finanziario;
 - cod. 3: lavoratori di prima occupazione successiva all'1/1/2007.

Previdenza complementare – Nuovi iscritti

Nel **punto 415** va indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, **relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.**

Data iscrizione al fondo		
415 giorno	mese	anno

Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai **primi cinque anni** di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, **nei venti anni successivi al quinto anno** di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di **€ 5.164,57** pari alla differenza positiva tra l'importo di **€ 25.822,85** e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un **importo non superiore a € 2.582,29 annui**



Per questi lavoratori l'importo deducibile, a partire dal sesto anno di contribuzione a pensioni complementare, sale ad **€ 7.746,86** e può essere utilizzato tutte le volte in cui il contribuente versa contributi oltre il limite di **€ 5.164,57**

Previdenza complementare – Nuovi iscritti

- Nel **punto 417** va indicato l'importo dei contributi dedotti, eccedente il limite di 5.164,57, escluso dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che i lavoratori possono portare in ulteriore deduzione a partire dal 6° anno di partecipazione alla forma di previdenza complementare.
- Tale importo è già ricompreso nel punto 416.

Previdenza complementare 41 3	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413	TFR destinato al fondo 414	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno dopo il 1/01/2007
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE				
Versati nell'anno 416 7.000,00	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 417 1.835,43	Importo totale 418	Differenziale 419	Anni residui 420

- Ipotizzando che per il lavoratore siano stati versati per ognuno dei primi 5 anni € 2.000,00 dal sesto anno di iscrizione deducibilità maggiorata con il seguente calcolo: $€ 25.822,85 - € 10.000,00 = € 15.822,85$ (importo deducibile nei venti anni successivi al quinto)

Previdenza complementare – Nuovi iscritti

In sostanza, per tutti i lavoratori di prima occupazione bisogna redigere nei primi cinque anni di iscrizione alle forme di previdenza complementare SOLO i campi 416 e 418.

Dal sesto anno in poi, vanno compilati i campi **416, 417, 419 e 420**. Nei **punti 425, 426 e 427** indicare il codice fiscale del fondo o dei fondi presso i quali è stata versata la contribuzione.

Previdenza complementare 411	Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 412	Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 413	TFR destinato al fondo 414	Data iscrizione al fondo 415 giorno mese anno dopo il 1/01/2007
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE				
Versati nell'anno 416	Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 417	Importo totale 418	Differenziale 419	Anni residui 420
7.000,00	1.835,33		13.987,42	19
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO				
Versati 421	Dedotti 422	Non dedotti 423	Codice fiscale del familiare a carico 424	
IDENTIFICATIVO DEL FONDO				
Codice fiscale 425	Codice fiscale 426	Codice fiscale 427		
		XXXXXXXXXXXX		

Previdenza complementare – Nuovi iscritti

Nel **punto 418** va indicato l'importo complessivo dei contributi dedotti nell'anno e negli anni precedenti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro.

Tale punto deve essere compilato relativamente **ai soli primi cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare**. Nei confronti dei lavoratori di prima occupazione, per i quali è maturato il diritto di usufruire della deduzione dal reddito complessivo dei contributi, pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e quelli effettivamente dedotti nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, indicare nel **punto 419** l'ammontare di tali contributi. Tale ammontare deve essere indicato al netto dell'importo dei contributi già dedotti a partire dal sesto anno.

Altri dati

Come anticipato, è stato inserito il nuovo campo 479 (erogazioni in natura) nel quale indicare la quota delle erogazioni e compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23 (nell'ipotesi in cui il valore dei beni superi il valore di cui all'art. [51, comma 3 del Tuir](#), l'intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria).

Premi di risultato

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576

Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sottoforma di erogazioni in natura
577	578	579	580

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
581	582	583	584	585	586

Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir	di cui sottoforma di erogazioni in natura
587	588	589	590

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Codice fiscale	Codice
591	592	595	596

Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir
597	598	599	600	601	602

Premi di risultato

Nella sezione somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi o territoriali, quest'anno sono presenti due nuovi campi 580 e 590 aventi descrizione «di cui sotto forma di erogazioni in natura».

Le istruzioni precisano che nella ipotesi in cui il benefit sia costituito da erogazioni in natura di cui all'art. [51, comma 3 del Tuir](#) occorre riportare nei citati punti 580 e 590 l'importo di tali erogazioni (tali importi sono già compresi rispettivamente nei punti 573 e 583 (descrizione: benefit, valori sostitutivi del premio di risultato) nel caso in cui il valore dell'erogazione in natura è inferiore o uguale a 258,23.

Premi di risultato

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir			
577	578	579			
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
581	582	583	584	585	586
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir			
587	588	589			

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

- Cod. 1 se il limite è di 3.000 euro annui lordi
- Cod. 2 se il limite è di 4.000 euro annui lordi

Premi di risultato

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO IN FORZA
DI CONTRATTI COLLETTIVI
AZIENDALI O TERRITORIALI

Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
571	572	573	574	575	576
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir			
577	578	579			
Codice	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Benefit	di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	Imposta sostitutiva
581	582	583	584	585	586
Imposta sostitutiva sospesa	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir			
587	588	589			

PREMI DI RISULTATO E

Concorrono a formare il reddito secondo le regole previste dal comma 4 art 51 del TUIR

Premi di risultato

573 e 583: l'ammontare del premio di risultato che il sostituito ha scelto che gli venga corrisposto sotto forma di benefit. Nell'ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari riportare nei punti 574 e 584 l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato rispettivamente nei punti 573 e 583.

Premi di risultato

- Nell'ipotesi in cui il benefit sia costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale riportare nei punti 575 e 585 l'importo di tale contribuzione. Tale importo è già indicato nei punti 573 e 583.
- Nel caso in cui il sostituito abbia scelto la tassazione sostitutiva del premio di risultato, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 579, 582, 583 e 589 non deve essere superiore a 3.000 euro o 4.000 euro coerentemente con quanto indicato nei punti 571 e 581.
- Da 591 a 602: dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti.

Dati previdenziali

La parte dedicata ai dati previdenziali ed assistenziali Inps è confermata nella configurazione tradizionale. Tale parte continua ad essere elemento della C.U. atteso che, per legge, la certificazione deve essere unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Inps.

Devono essere anche indicati i *“dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli Enti previdenziali di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996”* e a tal fine è stata istituita la Sez. 4 – Altri Enti.

In chiusura della sezione riferita ai dati previdenziali ed assicurativi di lavoro dipendente, sono previsti i campi relativi all'assicurazione Inail. Tutto confermato anche per la compilazione di questi campi.

Trattamento di fine rapporto

Le informazioni sul Tfr sono raccolte in una sorta di quadro aggiuntivo e finale, collocato al termine della sezione dedicata ai redditi di lavoro dipendente.

La sezione contenente i dati utili alla riliquidazione del Tfr e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro e le relative regole di compilazione sono state mutate dal mod. 770.

Operazioni straordinarie

CON ESTINZIONE DEL PRECED. SOSTITUTO

- 1)** *Senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa):*

La C.U. deve essere presentata dal liquidatore-curatore-commissario, in nome e per conto del soggetto estinto.

Nel frontespizio (*dati relativi al sostituto*) indicare i dati del soggetto estinto, compilando invece con i dati del liquidatore/curatore il riquadro relativo al rappresentante firmatario.

Tale modalità di compilazione è da attuare anche in caso che, nell'anno, oltre ai compensi corrisposti dal datore di lavoro, siano state corrisposte anche somme da parte del curatore. In tal caso i redditi erogati dal curatore devono essere evidenziati nella sez. "Dati relativi ai conguagli" (campo 536). (Nel caso di redditi di lavoro autonomo, compilare distintamente i campi 41 e 42 (sez. lavoro autonomo) con le quote di compensi erogate prima dell'apertura del procedimento e quelle, corrisposte dal curatore, successivamente).

Operazioni straordinarie

CON ESTINZIONE DEL PRECED. SOSTITUTO

2) Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (fusioni, scissioni totali, scioglimento di società personale con prosecuzione di uno dei soci, cessione o conferimento di ditta individuale):

Chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la C.U., che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nel caso di scissione totale, in cui quindi più soggetti succedono nel precedente rapporto, ciascuno di essi è obbligato in solido alla trasmissione della C.U. dei lavoratori autonomi nonché dei dipendenti cessati prima dell'estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie.

Se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto estinto, il dichiarante deve indicare il cod. fisc. del soggetto estinto nel **punto 611** della sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" e compilare le annotazioni con il **cod. GI**, i dati del sostituto nel frontespizio saranno invece i propri.



Operazioni straordinarie CON ESTINZIONE DEL PRECED. SOSTITUTO

2) Con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto che sta inviando la CU, il dichiarante deve indicare i propri dati nel frontespizio e compilare caselle da 531 a 566 con somme e valori corrisposti dal precedente.

DATI RELATIVI
AI CONGUAGLI

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI									
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 5	
531		532		533		534		535	
Codice fiscale		Causa		Reddito conguagliato già compreso nel punto 1		Reddito conguagliato già compreso nel punto 2			
536		537		538		539			
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3		Reddito conguagliato già compreso nel punto 4		Reddito conguagliato già compreso nel punto 5		Ritenute			
540		541		542		543			
Addizionale regionale		Addizionale comunale acconto 2017		Addizionale comunale saldo 2017					
544		545		546					
Ritenute sospese		Addizionale regionale sospesa		Addizionale comunale in acconto sospesa		Addizionale comunale a saldo sospesa			
547		548		549		550			
REDDITI ESENTI									
codice	ammontare	codice	ammontare						
551	552	553	554						
LAVORI SOCIALMENTE UTILI									
Quota esente		Quota imponibile		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef			
561		562		563		564			
Ritenute Irpef sospese		Addizionale reg. all'Irpef sospesa							
565		566							

Operazioni straordinarie

SENZA ESTINZIONE DEL PRECED. SOSTITUTO

(ad es. trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, affitto d'azienda, ecc.):

Gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.

Nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente, il sostituto d'imposta cedente è comunque tenuto all'invio della C.U. indicandovi tutti i dati fino al momento della cessione, e barrando il **punto 612** (sez. Casi particolari operazioni straordinarie); da parte sua, il subentrante, se tenuto a sua volta al rilascio della C.U., emetterà una certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando nei punti da 531 a 566 le somme corrisposte dal precedente sostituto.

Mortis causa

SENZA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

la Comunicazione Unica 2018 deve essere presentata da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato avendo cura di riportare nel frontespizio della comunicazione, nel riquadro "dati relativi al sostituto", e nelle certificazioni intestate ai percipienti, i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione quelli dell'erede che la sottoscrive.

Mortis causa

CON PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

Il soggetto che prosegue l'attività deve presentare CU anche per la parte dell'anno in cui ha operato l'estinto.

- **Conguaglio effettuato dal de cuius:** c.f. erede nei dati relativi al sostituto e c.f. estinto nel campo 611 + annotazioni GI.
- **Conguaglio effettuato dall'erede:** dati anagrafici dell'erede nei dati relativi al sostituto, evidenziando, nei punti da 531 a 566, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
- **CU autonomi:** per le certificazioni rilasciate dal de cuius l'erede indicherà nella sezione "Dati relativi al sostituto" i propri dati anagrafici, e riporterà c.f. del soggetto estinto nel **punto 71**. Per le certificazioni rilasciate dall'erede indicherà esclusivamente i propri dati anagrafici evidenziando nei punti da 52 a 62 le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

Dall'anno scorso le **tipologie reddituali** sono state suddivise in **due elenchi**: il primo riguarda le tipologie di reddito che possono essere indicate nel Mod. 730, mentre il secondo elenco tiene conto di quelle che possono essere dichiarate solo con il Mod. Unico.

I due elenchi sono indicati nelle istruzioni (*pag. 65 e seguenti*).

Per quanto riguarda le modalità di compilazione vengono confermate le istruzioni già impartite l'anno scorso.

LAVORO AUTONOMO

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale

DATI FISCALI

Anno	Anticipazione	Ammontare lordo corrisposto	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice	Altre somme non soggette a ritenuta	Imponibile	Ritenute a titolo d'acconto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese	Addizionale regionale a titolo d'acconto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Addizionale regionale a titolo d'imposta	Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale a titolo d'acconto	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Addizionale comunale a titolo d'imposta	Addizionale comunale sospesa	Imponibile anni precedenti	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ritenute operate anni precedenti	Spese rimborsate	Ritenute rimborsate	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Lavoro autonomo

I principi fondamentali da seguire nella redazione della C.U. per i percettori di redditi di lavoro autonomo sono i seguenti:

- i redditi da certificare sono quelli elencati nelle istruzioni con riferimento alla compilazione del punto 1 della sezione stessa;
- per i percipienti di tali redditi il sostituto ha la possibilità di scegliere tra due modalità di compilazione: totalizzare i redditi e compilare un'unica certificazione riepilogativa (qualora i compensi siano da riferire alla stessa causale), oppure compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno;
- la certificazione da consegnare al contribuente deve coincidere con la certificazione che è trasmessa telematicamente; non è quindi possibile personalizzare la C.U. (data pagamento compensi, data versamento F24, ecc.);

Pignoramento presso terzi

Anche quest'anno la C.U. conterrà i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Nell'apposita sezione vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, c. 15, della L. 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, c. 2, del D.L. 01/7/2009, n. 78, convertito in L. 03/8/2009, n. 102.

Tale sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme.

Si precisa che nella ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona giuridica l'indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2019 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.

Pignoramento presso terzi

Nei **punti 101 e 105** va indicato il codice fiscale del debitore principale; nei **punti 102 e 106** vanno indicate le somme erogate sulle quali è stata operata la ritenuta alla fonte; nei **punti 104 e 108** indicare le somme erogate che non sono state assoggettate a ritenuta alla fonte. **103 e 107** ritenute d'acconto del 20%.

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

Codice fiscale debitore principale

101

Somme erogate

102

Ritenute operate

103

Somme erogate non tassate

104

Riservata al soggetto erogatore delle somme

105

106

107

108

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi

INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Somme corrisposte

131

Ritenute operate

132

ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI

Somme corrisposte

133

Ritenute operate

134

INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Somme corrisposte

135

Ritenute operate

136

ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI

Somme corrisposte

137

Ritenute operate

138

Locazioni Brevi

Locazioni Brevi

Art. 4 decreto legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017
Provvedimento Agenzia delle entrate 12 luglio 2017
Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	2018	Durata del contratto nell'anno di riferimento		
1	2	3	4	5		
Comune			Provincia (sigla)	Codice comune		
6			7	8		
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
9	10			11	12	13
Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario		16		
14	15			16		

Locazioni Brevi

I contratti di locazione breve possono essere stipulati:

direttamente dal locatore

tramite portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare

Locazioni Brevi

Adempimenti degli intermediari

```
graph TD; A[Adempimenti degli intermediari] --> B[Se intervengono nel contratto]; A --> C[Se intervengono nel pagamento]; B --> D[Comunicano i dati del contratto all'Agenzia delle entrate]; C --> E[Effettuano una ritenuta del 21% sui canoni o sui corrispettivi lordi]; E --> F[Rilasciano al percipiente la CU e comunicano all'Agenzia];
```

Se intervengono nel contratto

Se intervengono nel pagamento

Comunicano i dati del contratto all'Agenzia delle entrate

Effettuano una ritenuta del 21% sui canoni o sui corrispettivi lordi

Rilasciano al percipiente la CU e comunicano all'Agenzia

Locazioni Brevi

La materiale disponibilità delle risorse finanziarie impone all'intermediario di effettuare su tali somme il prelievo del 21 per cento a titolo di ritenuta da versare all'erario.

In caso di pagamento mediante assegno bancario intestato al locatore, l'intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie su cui operare la ritenuta, non è tenuto a tale adempimento anche se l'assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.

C.U. 2019 - Locazioni Brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
1	2	3	4	5			
Comune					Provincia (sigla)	Codice comune	
6					7	8	
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo			N. civico	Scala	Interno	
9	10			11	12	13	
Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario					
14	15	16					

Riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare. Nella ipotesi di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.

C.U. 2019 - Locazioni Brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
1	2	3	4	5			
Comune			Provincia (sigla)	Codice comune			
6			7	8			
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo			N. civico	Scala	Interno	
9	10				11	12	13
Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario		16			
14	15			16			

Barrare il punto 2 se trattasi di un contratto che prevede la locazione dell'intera unità immobiliare.

Barrare il punto 3 se trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell'unità immobiliare.

I punti 2 e 3 sono alternativi fra loro

C.U. 2019 - Locazioni Brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento			
1	2	3	4	5			
Comune					Provincia (sigla)	Codice comune	
6					7	8	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			N. civico	Scala	Interno
9		10			11	12	13
Importo corrispettivo		Mensilità operata		Locatore non proprietario			
14		15		16			

Nel punto 4 riportare l'anno relativo al periodo di locazione. Due righe se contratto ha ricompreso sia 2017 che 2018 o sia 2018 che 2019

Nel punto 5 indicare la durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento.

C.U. 2019 – Locazioni Brevi

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento					
1	2	3	4	5					
Comune						Provincia (sigla)	Codice comune		
6						7	8		
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo				N. civico	Scala	Interno	
9		10				11	12	13	
Importo corrispettivo		Ritenuta operata		Locatore non proprietario					
14		15		16					



Barrare il punto 16 se il percipiente al quale viene rilasciata la certificazione non riveste la qualifica di proprietario dell'unità immobiliare locata.

Arrivederci al prossimo incontro

Videolavoro del 14 marzo 2019

*A 5 anni dalle prime emanazioni del jobs act: il punto della
situazione e le trasformazioni avvenute*

A cura di Luca Caratti